



COMUNE DI PORTOFERRAIO
PROVINCIA DI LIVORNO

ORDINANZA N. 1881
Protocollo n. 11665

Portoferraio, 12/05/2017

IL SINDACO

PREMESSO CHE

ASA spa gestisce il SII nell'ambito territoriale ottimale dell'ATO5, ed in particolare gestisce numerosi di depuratori di reflui le cui autorizzazioni allo scarico sono di prossima scadenza, ivi compreso il depuratore posto in località Bagnaia, sito nel Comune di Portoferraio, la cui autorizzazione allo scarico è scaduta il 29/03/2016;

ASA spa a seguito della scelta della Regione Toscana di applicare la nuova disciplina AUA ai Gestori del Servizio Idrico Integrato, aveva presentato domanda di rinnovo dell'autorizzazione nel contesto della domanda di AUA ai sensi del DPR n.59/2013 del depuratore sopra richiamato in data 09/12/2015;

L'Amministrazione Regionale non ha fino ad oggi provveduto al rilascio dell'AUA a distanza di oltre un anno dalla richiesta e i solleciti pervenuti;

a seguito di successive verifiche, Arpat ha contestato la violazione dell'art. 124 comma 8 del D.Lgs 152/06 e smi

avverso la suddetta contestazione ASA spa, in data 14/02/2017, ha proposto scritti difensivi evidenziandone l'erroneità od infondatezza, sia in fatto che in diritto;

a prescindere dal merito di tali contestazioni, costituisce un dato di fatto che, scaduta l'autorizzazione dell'impianto di depurazione, e nelle more del rilascio dell'autorizzazione da parte della Regione Toscana, si è reso indispensabile da parte del Gestore, il mantenimento in esercizio di tale impianto perché l'interruzione avrebbe comportato gravi danni ambientali e di salute pubblica;

VISTA

l'istruttoria svolta dal Responsabile dell'Area III dalla quale risulta inequivocabilmente che:

- a) il depuratore in questione risulta privo di autorizzazione in quanto la precedente è scaduta il 29/03/2016;
- b) i procedimenti per il rilascio dell'AUA che contiene l'autorizzazione allo scarico sono ancora oggi in itinere come da comunicazione della Regione Toscana del 07/03/2017



COMUNE DI PORTOFERRAIO
PROVINCIA DI LIVORNO

pur essendo la relativa domanda stata presentata in data 09/12/2015, prima dei 90 giorni previsti per il rilascio dell'AUA come da D.Lgs 59/13;

- c) il depuratore in questione ha tutti i necessari requisiti impiantistici richiesti dalla normativa vigente;
- d) non sono state apportate e richieste modifiche rispetto al precedente assetto autorizzato;
- e) il depuratore in questione ha sempre funzionato regolarmente, nel pieno rispetto di limiti e parametri di legge e ai sensi della precedente autorizzazione 39/2012,
- f) ha avuto regolari controlli e campionamenti;
- g) che il Gestore ASA spa ha dimostrato di possedere comunque i requisiti per garantire il mantenimento del regolare esercizio dell'impianto di depurazione per quanto riguarda i limiti allo scarico ivi compresa la possibilità di intervenire in emergenza; talchè è ragionevole ritenere che il procedimento attualmente in itinere avrà esito positivo e si concluderà col rilascio del rinnovo dell'autorizzazione allo scarico nel contesto dell'AUA.

VISTI

Gli artt. 50 comma 5 e 55 comma 4 del TUEL, che prevedono il potere del Sindaco di adottare ordinanze continuabili ed urgenti finalizzate ad eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, nonché in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica, a condizione che abbiano durata limitata nel tempo.

RITENUTO

- che tali presupposti sussistano nel caso di specie al fine di garantire la continuità di esercizio del depuratore, e con esso del servizio pubblico di depurazione facente parte del SII affidato ad ASA spa dall'AATO (oggi AIT), onde evitare una situazione di grave danno ambientale e per la salute pubblica;
- che il presente provvedimento avrà durata limitata nel tempo, nelle more del rilascio del rinnovo AUA da parte dell'Amministrazione Regionale, per il che si stima che possano occorrere ancora 3 mesi;



COMUNE DI PORTOFERRIO
PROVINCIA DI LIVORNO

Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto Sindaco quale Ufficiale del Governo, ai sensi e per gli effetti dei citati artt. 50 comma 5 e 55 comma 4 del TUEL,

ORDINA

alla soc. ASA spa, quale Gestore del SII, di mantenere in esercizio l'impianto di depurazione posto in località Bagnaia Portoferraio, ubicato nel territorio di questa Amministrazione al fine di scongiurare gravi pericoli che potrebbero minacciare l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana; con le stesse modalità della precedente autorizzazione allo scarico per la durata di mesi 3 nelle more del rilascio da parte della Regione Toscana del rinnovo dell'autorizzazione allo scarico /AUA.

La presente ordinanza dovrà essere comunicata alla Prefettura di Livorno, alla Regione Toscana settore AUA, ad ARPAT dipartimento di Piombino Elba, alla AIT, alla Capitaneria di Porto di Portoferraio, alla ASL di Portoferraio e ASA SPA.

La presente ordinanza dovrà essere pubblicata sull'albo pretorio Comunale e sul sito internet del Comune di Portoferraio per tutto il tempo di validità del presente atto. Il responsabile del procedimento è l'arch. Mauro Parigi responsabile dell'area III.

La presente ordinanza potrà essere impugnata con ricorso proposto innanzi al TAR Toscana sede di Firenze entro il termine di sessanta (60) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio ovvero alternativamente mediante ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di centoventi (120) giorni decorrenti dalla medesima data.

Il Sindaco
Arch. Mario Ferrari

